



Sent. n. 273/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74531 R.G. promosso da (omissis), nato a
(omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Porcu,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari (SS) alla via
Budapest n. 6 (avvfrancescoporcu@pec.giuffre.it);

nei confronti

del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale
(USR) per la Campania, in persona del Dirigente dell'Ufficio V dott.ssa
Francesca Franza (FRNFNC79S47F839C), con sede in Napoli alla via
Ponte della Maddalena n. 55;

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma,
alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec:

avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 23.5.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Francesco Porcu e per l'Inps l'avv. Vincenzo Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente (omissis) ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 509 del 24.8.2023 di questa Sezione.

La predetta sentenza ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile di tutti i benefici contrattuali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018.

2. Con la memoria del 7.1.2025 l'Inps ha dedotto di aver ottemperato al decisum del Giudice in base ai dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale e di aver provveduto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza con l'atto n° AV1032024002174, chiedendo la cessata materia del contendere.

3. Con la memoria del 10.2.2025 il Ministero dell'Istruzione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito ha posto in evidenza di aver fornito all'Istituto previdenziale tutte le

informazioni necessarie per provvedere all'ottemperanza della decisione n. 509/2023 di questa Sezione.

4. Nell'udienza del 14.2.2024 parte ricorrente, nel riportarsi al libello introduttivo, ha posto in evidenza che con la comunicazione dell'11.9.2024 l'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha inviato all'Inps di Avellino il prospetto con cui ha indicato l'importo pari a € 72.851,96 quale base pensionabile del ricorrente e che diversamente l'Inps con la determina n. AV1032024002174 ha provveduto al ricalcolo del trattamento di quiescenza con indicazione della retribuzione pensionabile per un importo pari a € 71.109,16 (quadro II – trattamento diretto).

5. Ebbene, in considerazione della suddetta discrasia, questo Giudice con l'ordinanza n. 26 del 24.2.2025 ha chiesto all'Inps di fornire dettagliata e documentata relazione in ordine all'applicazione o meno nel caso in esame di tutti gli incrementi previsti nel CCNL 2016/2018 e precisamente gli aumenti dello stipendio tabellare con decorrenza 1.1.2017 e 1.1.2018 (art. 39 comma 1) e della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 1.1.2018 e 31.12.2018 (art. 39 comma 4).

6. Con la memoria del 22.4.2025 l'Inps ha dedotto di aver ottemperato a quanto statuito dal Giudice e di aver nuovamente aggiornato la posizione del ricorrente con un'ulteriore determina (n. AV1032025000771), con la conseguente maturazione a favore del

ricorrente degli arretrati pari a € 12.051,30 da corrispondere nel mese di giugno 2025, chiedendo pertanto la dichiarazione di cessata materia del contendere.

7. Con la memoria del 12.5.2025 parte ricorrente ha lamentato la persistente non corretta ottemperanza della decisione giurisdizionale, atteso che l'Inps, nella nuova determina del 2025, non avrebbe incluso nella base pensionabile *“l'incremento della retribuzione di posizione parte fissa: né l'incremento con decorrenza 01.01.2018, né quello con decorrenza 31.12.2018”*.

8. All'udienza del 23.5.2025 il ricorso è stato posto in decisione.

9. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

9.1. In via preliminare va respinta l'eccezione del Ministero di difetto di legittimazione passiva, atteso che lo stesso, congiuntamente all'Inps, è parte sostanziale nel procedimento amministrativo di definizione del trattamento di quiescenza del ricorrente.

9.2. Nel merito, dall'esame degli atti di causa risultano sussistenti tutti i presupposti per l'accoglimento della richiesta di ottemperanza, in quanto la sentenza del 24.8.2023 n. 509 di questa Sezione è passata in giudicato, gli atti di diffida ex art. 218, comma 1, c.g.c. sono stati notificati il 29.1.2024 e il 2.8.2024 e l'Amministrazione non ha ottemperato al decisum del Giudice.

Al riguardo si rileva che la decisione da ottemperare fa riferimento al riconoscimento in favore del ricorrente (omissis) del diritto al

trattamento di quiescenza “*con il computo nella base pensionabile di tutti i benefici contrattuali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, con il computo anche degli incrementi relativi allo stipendio tabellare con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018 e alla retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e dal 31 dicembre 2018”.*

Pertanto, all’Inps è fatto obbligo di provvedere al pagamento di quanto dovuto in base al richiamato titolo giudiziale (sentenza 24.8.2023 n. 509 della Sezione giurisdizionale per la Campania) entro 60 giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di inutile decorso del predetto termine, si nomina Commissario ad acta il Direttore pro tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Avellino/Benevento, con facoltà di delega, che entro l’ulteriore termine di 60 giorni provvederà all’adempimento della sentenza in questione, compiendo tutti gli atti necessari all’ottemperanza del giudicato per cui è controversia.

Si precisa che il Commissario ad acta si insedierà con immediatezza alla scadenza del primo termine a provvedere (sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza), laddove non pervenga presso il suo Ufficio comunicazione di avvenuta adozione della determinazione esecutiva del giudicato, che, pertanto, dovrà essergli comunicata a cura della sede territoriale

competente dell'Inps.

10. In ragione del comportamento processuale assunto dal Ministero, si ritiene equo porre le spese legali solo a carico dell'Inps.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso indicato in epigrafe nella parte in cui viene chiesta l'ottemperanza al giudicato e la connessa nomina del commissario ad acta e per l'effetto:

- ordina all'Inps, in persona del Dirigente pro tempore della Direzione Provinciale di Avellino, di dare esecuzione alla sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Campania 24 agosto 2023 n. 509 nel termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- nomina sin d'ora, in ipotesi d'inerzia, quale commissario ad acta il Direttore pro tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Avellino/Benevento, con facoltà di delega a un dirigente/funziionario del medesimo Ufficio, per gli adempimenti di cui in motivazione nei termini ivi indicati;
- si riserva di provvedere sull'eventuale compenso del commissario ad acta, da porre a carico dell'Inps, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna l'Inps al pagamento in favore del ricorrente delle

spese legali in complessivi euro € 1.500,00, oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 23 maggio 2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 18/08/2025

Per Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

Dott. Francesco Fiordoro

(firma digitale)